



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 12/01/2023

OGGETTO: Controversia tra Comune di Venafro e ICI Impresa Costruzioni Industriali spa (Tribunale di Isernia, nrg 310/2011). APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
CERNERA ANTONELLA	Si	
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA		Si
OTTAVIANO DARIO	Si	
BARILE ANNA	Si	
PERNA MARINA	Si	
BUONO STEFANO	Si	
SIMEONE OSCAR	Si	
TOMBOLINI FABRIZIO	Si	
ELCINO AURELIO	Si	
COTUGNO NICANDRO		Si
BIANCHI ELENA		Si
IANNACONE ADRIANO		Si
AMOROSO CARMINE		Si
FERRERI ANNA		Si
CAPASSO BARBATO GIOVANNA		Si

Totale: 10	Totale: 7
-------------------	------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori designati: Consiglieri A. Elcino, O. Simeone, S. Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing Rajinder.

Effettuato l'appello, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.38.

Comunica, altresì, l'assenza giustificata della consigliera Angelamaria Tommasone.

Quindi, lascia la parola al Sindaco per la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra le vicende che si sono susseguite in merito al contenzioso in oggetto e che oggi hanno portato a formulare una proposta di chiudere la lite con una transazione che appare assolutamente vantaggiosa per il Comune, come sottolineato anche dal difensore dell'Ente. La transazione, infatti, consente di limitare le pretese di controparte alle sole determinazioni del CTU, (dalle quali difficilmente il Tribunale potrebbe discostarsi) rinunciando parte ricorrente alle ulteriori richieste, nonché di limitare l'applicazione dei soli interessi legali, in luogo di quelli moratori, peraltro a decorrere dalla data della CTU, anziché dalla data dell'instaurazione del procedimento ed, infine, consentendo il pagamento in due annualità, senza ulteriori aggravii. Siega, altresì, il Sindaco che è anche necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, per le spese legali a favore dell'avv. Inforzato, debitamente incaricato con DGC n. 119/2011, per il quale non è stato fatto regolare impegno di spesa.

Interviene il consigliere Stefano Buono per chiedere spiegazioni in merito alla transazione, cui risponde il Sindaco.

Al termine, non essendoci ulteriori interventi, il Presidente chiede di votare la proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 1) con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Isernia, iscritto a ruolo in data 4 marzo 2011 (R.G. n. 310/2011), la ICI Impresa Costruzioni Industriali S.r.l., già aggiudicataria dei “lavori di valorizzazione ambientale dell’area Castello Pandone” come da contratto del 27.3.2006, citava in giudizio il Comune di Venafro per sentire accogliere le seguenti richieste:
 - *“accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla ICI in data 28.09.2009.*
 - *accertata la fondatezza della riserva n. 1, condannare il Comune di Venafro al pagamento in favore della ICI S.r.l., ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. o 2043 e ss. c.c. o, in subordine, 2041 c.c., dell'importo di Euro 450.083,33 oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 30 DM n. 145/2000 o in subordine ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi sull'importo rivalutato a decorrere dalla data del 19.07.2006 al saldo.*
 - *accertata la fondatezza della riserva n. 2 e la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa del committente, condannare il Comune di Venafro al pagamento in favore della ICI S.r.l. dei corrispettivi di appalto al lordo del ribasso di gara del 28,75% per un importo complessivo di Euro 82.747,97 oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 30 DM n. 145/2000 o in subordine ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi sull'importo rivalutato a decorrere dalla data del 28.09.2009 al saldo.*
 - *dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa del committente, condannare il Comune di Venafro, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento in favore della ICI S.r.l. dell'importo di Euro 11.944,42 oltre IVA pari al 10% dei lavori non eseguiti nonché di Euro 5.000,00 oltre IVA per le spese contrattuali sostenute oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 30 DM n. 145/2000 o in subordine ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi sull'importo rivalutato a decorrere dalla data del 28.09.2009 al saldo.*
 - *dichiarata l'illegittimità della procedura seguita per rientrare in possesso dell’area di cantiere ed accertato il danno subito dall'attrice sia a) per l'appropriazione di attrezzature di sua proprietà, sia b) sotto il profilo del danno alla propria immagine, condannare il Comune*

a risarcire alla ICI l'importo di Euro 21.000,00 come precisato sub 5.2 oltre rivalutazione monetaria nonché i suddetti interessi legali e moratori dalla data del 28.09.2009 al saldo.

- con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio."

- 2) il Comune di Venafro si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. Lino Inforzato, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
- 3) nell'ambito dell'istruttoria processuale svolta, il Tribunale di Isernia disponeva CTU con l'ing. Paolo Vacca, che depositava relazione peritale in cui:
 - 1) riteneva fondata la domanda della ICI S.r.l. di cui alla riserva n. 1 per l'importo di Euro 74.811,15;
 - 2) riteneva non fondata la domanda sulla riserva n. 2;
 - 3) non entrava nel merito delle ulteriori domande attoree conseguenti correlate alla risoluzione del contratto;
- 4) completata l'istruttoria e pervenuta la causa alla fase decisoria, venivano concessi su istanza delle parti reiterati rinvii di udienza per il tentativo di bonario componimento della causa;
- 5) avendo ICI srl, a mezzo del proprio legale costituito, manifestato al legale costituito per il Comune la disponibilità ad addivenire a una composizione bonaria della controversia, venivano avviate trattative tra le parti;
- 6) all'esito di incontri e scambi epistolari tra i legali delle parti, la ICI S.r.l. inoltrava in data 12/04/2022 proposta transattiva (comunicata dall'Avv. Inforzato con nota prot. n. 6650 del 13/4/2022), che prevedeva *"il pagamento dell'importo di Euro 74.815,11 oltre interessi al tasso legale (e non moratorio, come richiesto in citazione) e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla risoluzione del contratto del 28.9.2009 sino al 28.2.2022, pari all'importo complessivo di Euro 22.819,86"*, da versarsi all'atto della sottoscrizione dell'accordo;
- 7) con nota prot. n. 11340 del 29/6/2022 l'Avv. Inforzato, nel riscontrare richiesta da parte del Sindaco prot. n. 8505 del 12/5/2022, trasmetteva parere sulla proposta di transazione formulata da ICI srl;

CONSIDERATO CHE, nel parere formulato con nota prot. n. 11340 del 29/6/2022, l'Avv. Inforzato, dopo avere evidenziato le criticità della posizione del Comune rispetto alle domande di controparte e, quindi, il rischio di soccombenza, quanto meno parziale, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione del CTU, concludeva:

«Pertanto, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Società attrice con la proposta transattiva, risulta favorevole per l'Ente procedere con offerta risarcitoria in favore della stessa Società ICI SRL, specie al fine del perseguimento dell'interesse pubblico.

Sul punto, in prospettiva di una definizione alternativa al giudizio in corso, l'unico discostamento dalla proposta transattiva della ICI risulta essere il ricalcolo degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria, non a decorrere dalla risoluzione contrattuale del 28.09.2022 ma dalla data di deposito della detta CTU, del 12.05.2014, a firma dell'Ing. Paolo Vacca, in tal modo riducendo ulteriormente le pretese attoree.

Alla luce di quanto innanzi, si ritiene, in conclusione, favorevole per l'Ente procedere al riconoscimento delle somme di cui alla lettera del 12.04.2022 dell'ICI, pari ad €74.815,11, IVA compresa, in favore della stessa ICI, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dal 12.05.2014»;

RICHIAMATO CHE con nota prot. n. 20369 del 7/12/2022 l'Avv. Inforzato ha trasmesso l'accordo definitivo già sottoscritto dai legali delle parti, con efficacia subordinata all'approvazione da parte del Comune;

VISTO tale schema di accordo transattivo, allegato alla presente delibera, con cui, a definizione del giudizio e della relativa controversia tra le parti, si prevede tra l'altro:

- il pagamento da parte del Comune di Venafro in favore di ICI spa (già ICI srl) dell'importo riconosciuto dal CTU ing. Paolo Vacca, pari a € 74.815,11, IVA compresa ed oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di deposito della CTU (12.05.2014) e sino al 28.2.2022 (€ 8.562,72), per un totale di € 83.877,83;
- il pagamento dilazionato del predetto importo, con una prima rata di € 41.688,91 nell'anno 2023 entro il 31.03.2023, e una seconda rata di € 41.688,91 nell'anno 2024 entro il 31.03.2024;
- che nessun altro importo sia dovuto dal Comune di Venafro alla ICI spa per tutte le ulteriori domande svolte nel giudizio, a cui la ICI spa rinuncia, e, in generale, per il rapporto oggetto del predetto giudizio;
- la compensazione delle spese legali;
- l'abbandono del giudizio, che sarà mandato estinto ai sensi dell'art. 309 cpc.

ACCERTATO che, dunque, la predetta proposta transattiva consentirebbe al Comune di Venafro:

- a. di limitare la pretesa risarcitoria alla somma complessiva di € 74.815,11, rispetto alla richiesta formulata da ICI nell'atto di citazione, pari a € 566.720,14;
- b. in particolare, di limitare ulteriormente l'alea del giudizio anche rispetto alle conclusioni del CTU, che nell'elaborato peritale quantificava in € 74.815,11 l'importo dovuto a ICI spa in relazione alla riserva n. 1, ferme le ulteriori valutazioni giuridiche e processuali del Giudicante rispetto alle ulteriori domande giudiziali, non oggetto dei quesiti sottoposti al CTU e, quindi, da decidere da parte del Tribunale sulla base delle ulteriori risultanze dell'istruttoria processuale svolta;
- c. di ridurre l'ammontare degli interessi sotto una duplice angolazione, da un lato, prevedendone il pagamento al tasso legale (a fronte della richiesta giudiziale di controparte del tasso moratorio, di gran lunga maggiore) e, dall'altro, facendoli decorrere dalla data del deposito della CTU (ovvero 12.5.2014), anziché dalla data della risoluzione contrattuale del 28.9.2009, oggetto di domanda, femandone, inoltre, la maturazione alla data del 28.2.2022 (anziché a quella del saldo);
- d. di evitare la condanna alle spese legali, pure richiesta da controparte.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, a mente del quale la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite;

RICORDATO che, secondo la dottrina, affinché un accordo possa qualificarsi come "atto di transazione" è necessario che dalla relativa scrittura risultino gli elementi essenziali del negozio, quali:

- 1) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto;
- 2) la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti;
- 3) un nuovo regolamento di interessi che, mediante reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite e che tutti e tre questi elementi sono presenti nel caso in oggetto;

PRECISATO che uno degli elementi che l'Ente deve considerare per transigere è sicuramente la convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

RITENUTO che, alle condizioni date, non appare prudente sopportare l'ulteriore alea del giudizio, mentre appare conveniente concludere un accordo transattivo, con una controparte che si dichiara disponibile a ridurre in maniera estremamente significativa le sue pretese rispetto alle domande svolte in giudizio;

RITENUTO, quindi, sulla scorta degli atti innanzi richiamati e del parere reso dall'Avv. Inforzato, legale costituito per l'Ente in giudizio, di dovere procedere all'accoglimento della proposta transattiva formulata da ICI spa (già ICI srl), risultante dallo schema di accordo transattivo trasmesso dall'Avv. Inforzato con nota prot. n. 20369 del 7/12/2022, che, allegato alla presente delibera come parte integrante, viene approvato;

SOTTOLINEATO, in merito alla fattispecie della transazione che:

- Il principio contabile n. 2, lett. f), adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, prevede, al punto 104, che “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del Tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo”. Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente “definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo”. Più dettagliatamente in ordine alla transazione (art. 1965 c.c. e ss.) la Corte dei conti ha stabilito che: «la Sezione non può che limitarsi a ribadire l'ormai consolidato orientamento contrario alla riconducibilità delle transazioni alla fattispecie di cui alla lettera 'A' dell'articolo 194 Tuel. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, l'elencazione contenuta nella predetta norma ha, come detto, carattere tassativo, sicché non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio che non rientrano nelle tipologie individuate: l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione 84 Corte dei conti ,sezione regionale di controllo Piemonte, pronuncia n. 354/2013 33 di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi” 85. Ciò che difetta nelle transazioni rispetto alle ipotesi di cui all'art. 194 TUEL è la riconducibilità al concetto chiave di sopravvenienza passiva, in quanto l'ente ben può prevedere sia il sorgere dell'obbligazione che le modalità adempitive. Pertanto, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione .
- Qualora ricorrano ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, la competenza a provvedere spetterà al Consiglio comunale che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del TUEL, adotta qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di “...spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo...” . In proposito occorre affermare i seguenti principi: - i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente.(Corte dei conti, sez. Piemonte, delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, nonché Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2010. 86 Corte dei conti, sez. Umbria, del. n. 123/2015; sez. Lombardia, del. n. 181/2017. 87 Corte conti, sez. Piemonte, del. n. 345/2013 e sez. Puglia, del. n. 181/2013.) Pertanto,

i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia.

RICHIAMATO, altresì, che nell'instaurato giudizio il Comune di Venafro si è costituito a mezzo dell'Avv. Lino Inforzato, incaricato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 28.06.2011, con cui si demandava al Responsabile del Settore Affari Generali l'assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO che successivamente all'atto del conferimento dell'incarico, non si è proceduto all'impegno di spesa;

DATO ATTO CHE:

- a) tutti i provvedimenti che comportano spesa devono essere adottati previa assunzione del relativo impegno contabile e dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, in base all'articolo 191 del Tuel, compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce incarico legale a un avvocato per la tutela delle ragioni dell'Ente;
- b) nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi, il rispetto delle procedure previste, in particolare, dagli articoli 182, 185 e 191 del Tuel garantisce il soddisfacimento dell'obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile;
- c) qualora vengano assunte obbligazioni giuridiche al di fuori della descritta procedura ordinaria, l'ordinamento giuscontabile prevede la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell'Ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell'articolo 191 del Tuel e sempreché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.

RICHIAMATE le note dell'Avv. Inforzato:

- prot. n. 19835 del 29/11/2022, con cui tra l'altro richiedeva il pagamento dell'importo maturato a titolo di competenze professionali per l'attività espletata, pari a € 23.491,31, comprensivi di spese generali 15% e contributo cassa avvocati, oltre IVA (ove dovuta);
- prot. n. 20872 del 19/12/2022, con cui, nel sollecitare l'adozione delle determinazioni comunali in ordine allo schema di transazione di cui innanzi, dichiarava la propria

disponibilità a ridurre del 10% l'importo dovuto per competenze professionali, già comunicato con prot. n. 19835 del 29/11/2022, precisando che, ove il pagamento fosse avvenuto nell'anno 2023, si sarebbe dovuta corrispondere IVA al 22%;

RILEVATO che le tariffe applicate e richieste dal legale sono congrue, attestandosi sui valori minimi dello scaglione di riferimento previsti dal tariffario vigente;

DATO ATTO che dalle prestazioni professionali in argomento è derivata utilità e arricchimento per l'ente in quanto lo stesso è stato posto nelle condizioni di agire e/o resistere in giudizio per rappresentare e sostenere le proprie ragioni, come evidenziato dal Responsabile del Settore AA.GG. ed Organi Istituzionali (**all.1**);

RITENUTO pertanto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi innanzi indicati, per un importo complessivo di € 26.007,83, pari al compenso dovuto al professionista calcolato sulla base degli importi minimi di cui al DM 22/2014 e ridotto del 10% per €. 17.824,32, €. 2.673,65 per spese generali 15%, €. 819,92 per contributo cassa avvocati ed €. 4.689,94 per IVA 22%;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Lombardia, sia in sede di esercizio delle funzioni di controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali (Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012) sia in sede consultiva (Lombardia/441/2012/PAR del 23 ottobre 2012), ha già avuto modo di affermare che "il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000";

TENUTO conto che la spesa complessiva derivante dalla controversia in oggetto ammonta ad € **109.885,66**, di cui €. 83.877,83 derivante dall'accordo transattivo tra il Comune di Venafro e la Ditta ICI S.p.A, ed € 26.007,83 per riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legali ex art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000, e trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2022/2024, al capitolo di spesa n. 1248 cod. 1.10.05.04.001;

VISTO l'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della legge 7 dicembre 2012 n. 213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), secondo cui l'organo di revisione esprime parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e transazioni, come allegato alla presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore LL.PP e Manutenzioni e dal Responsabile del Settore AA.GG. ed Organi Istituzionali, nonché il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanze e Tributi, espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma, T.U.E.L. D. lgs. 267/2000, dai Responsabili di Settore,

RIBADITA la competenza del Consiglio Comunale con riferimento all'approvazione dell'accordo transattivo, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del Tuel, in quanto il Consiglio comunale adotta qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di "*...spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo...*". (ex multis sez. Piemonte, del. n. 345/2013, sez. Puglia, del. n.

181/2013, Sez. controllo Puglia del. n. 80/2017), sia con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL;

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

Visto l'art. 1965 del c.c.;

Visto il DM 10.03.2014, n. 55;

con votazione palese avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10 - Assenti n. 7

Voti favorevoli : 9

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 1 (S. Buono)

resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse;
- 2) **di approvare** lo schema di accordo transattivo tra Comune di Venafro e ICI spa, comunicato dall'Avv. Lino Inforzato, costituito in giudizio per il Comune, con nota prot. n. 20369 del 7/12/2022, e allegato alla presente delibera come parte integrante, in forza del quale le parti convengono:
 - 1) il pagamento da parte del Comune di Venafro in favore di ICI spa (già ICI srl) dell'importo riconosciuto dal CTU per la riserva n. 1, pari a € 74.815,11, IVA compresa ed oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di deposito della CTU (12.05.2014) e sino al 28.2.2022 (€ 8.562,72), per un totale di € 83.877,83;
 - 2) il pagamento dilazionato del predetto importo, con una prima rata di € 41.688,91 nell'anno 2023 entro il 31.03.2023, e una seconda rata di € 41.688,91 nell'anno 2024 entro il 31.03.2024;
 - 3) che nessun altro importo sia dovuto dal Comune di Venafro alla ICI spa per tutte le ulteriori domande svolte nel giudizio, a cui la ICI spa rinuncia, e, in generale, per il rapporto oggetto del predetto giudizio;
 - 4) la compensazione delle spese legali;
 - 5) l'abbandono del giudizio R.G. 310/2011 Tribunale di Isernia, che sarà mandato estinto ai sensi dell'art. 309 cpc.
- 3) **di autorizzare**, per l'effetto, l'arch. Ornella Celino, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
- 4) **di dare atto** che il debito scaturente dalla transazione, pari in totale a € 83.877,83, trova copertura finanziaria al capitolo n. 1248 cod. 1.10.05.04.001 del bilancio 2022/2024 annualità 2023;
- 5) **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 26.007,83 per spese legali, a favore dell'avv. Lino Inforzato, incaricato quale difensore dell'Ente, pari al compenso dovuto al professionista calcolato sulla base degli importi minimi di cui al DM 22/2014 e ridotto del 10% per €. 17.824,32, €. 2.673,65 per spese generali 15%, €. 819,92 per contributo cassa avvocati ed €. 4.689,94 per IVA 22%;

- 6) **di dare atto** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 7) **di provvedere** al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 5, per l'importo complessivo di € 26.007,83 come di seguito indicato: cap. di spesa n. 1248 cod. 1.10.05.04.001;
- 8) **di trasmettere** la presente delibera alla Procura Generale della Corte dei Conti ex art 23 co.5 L. 289/2002.

Con votazione palese avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10 -b Assenti n. 7

Voti favorevoli : 9

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 1 (S. Buono)

resi in forma palese e per alzata di mano

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Avv. Antonella Cernera

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 44 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **13/01/2023**.

Venafro, lì 13/01/2023

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/01/2023 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, lì 13/01/2023

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 13/01/2023

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 13/01/2023

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**